

Il sottoprodotto, un regime di maggior favore: normativa ed elementi caratterizzanti

Roberta Vitali

Servizio Ambiente e Sicurezza, CNA Forlì-Cesena



**Da scarto a risorsa:
Economia Circolare per
il mobile imbottito**

27 settembre 2022



Il sottoprodotto, un regime di maggior favore

- Minimizzare il ricorso a risorse vergini e aumentare l'uso di prodotti e materiali esistenti.
- Economia lineare → economia circolare
- Rifiuto → sottoprodotto
- Norme e strumenti del sottoprodotto



Forlì-Cesena

**Da scarto a risorsa:
Economia Circolare per
il mobile imbottito**

27 settembre 2022



SOTTOPRODOTTI

UN REGIME DI MAGGIOR FAVORE

NORMATIVA



Forlì-Cesena

ATTIVITÀ ECONOMICA



PROCESSO DI PRODUZIONE



RESIDUO DI PRODUZIONE

- 1 **Esclusioni ambito d'applicazione** - d.Lgs 152/06, art.185
- 2 **RIFIUTO**: sostanza/oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi - D.lgs 152/06, art.183



- 3 **SOTTOPRODOTTO** - D.lgs 152/06, art.183 e 184bis



Art. 183, comma 1, lett. qq), D.lgs 152/2006

Sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, c.1, e che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, c.2



Decreto Ministeriale 13/11/2016, n° 264

Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.



Circolare Min. Ambiente 30/05/2017

Circolare Esplicativa per l'applicazione del DM 264/2016





CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 184-BIS, COMMA 1

- a) La sostanza o l'oggetto è originato da un **processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto;
- b) **è certo** che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla **normale pratica industriale**.
- d) l'ulteriore **utilizzo legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell' ambiente e **non porterà impatti complessivi negativi** sull'ambiente o la salute umana.

Il requisito della certezza di riutilizzo deve essere dimostrato dal momento della produzione del residui, fino al momento del suo impiego

Sebbene non sia stato previsto un riconoscimento con atto autorizzativo della qualifica di sottoprodotto, per poter vantare tale qualifica occorre essere in grado di dimostrare che tutti i criteri sopra indicati siano soddisfatti tutti contemporaneamente.



CRITERI IN BASE ALL'ARTICOLO 184-BIS, COMMA 2

Appare chiaro che l'**onere della prova**, in primis, ricade sul possessore/produttore del sottoprodotto.

Questo stride con l'incipit dell'art. 5 della direttiva 2008/98/CE sul sottoprodotto che recita che «Gli Stati membri adottano **misure appropriate** per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione...non sia considerato come rifiuto ma come sottoprodotto»)

A cercare di semplificare questa situazione controversa dovrebbe essere indirizzata la finalità **del comma 2 dell'art. 184bis** che recita:

*« Possono essere adottate misure per stabilire **criteri qualitativi o quantitativi** da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e dalla salute umana, favorendo l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale»*

DM 264/2016 – REGOLAMENTO CRITERI INDICATIVI PER LA DIMOSTRAZIONE DEL SOTTOPRODOTTO

ART 1, **COMMA 2** DM 264/2016

I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa rifiuti

DEVONO ESSERE SODDISFATTI

in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo

ART 4, **COMMA 4** DM 264/2016

La documentazione predisposta a supporto della certezza dell'utilizzo deve essere **conservata per 3 anni** e resa disponibile all'autorità di controllo

ART 5, **COMMA 2** DM 264/2016

Resta **ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti**, qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi

Nessun atto abilitativo potrà mai richiedere l'obbligatoria adesione alle procedure e agli strumenti disciplinati dal Regolamento.

SOTTOPRODOTTI

UN REGIME DI MAGGIOR FAVORE

ELEMENTI CARATTERIZZANTI

- Documentazione contrattuale
- Scheda tecnica
- Dichiarazione di conformità
- Iscrizione al registro dei sottoprodotti www.elencosottoprodotti.it

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

DIMOSTRAZIONE DELLA CERTEZZA DELL' UTILIZZO

Si dimostra dall'analisi delle modalità organizzative del ciclo di produzione...ed in particolare dalla congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi

- a) Utilizzo del residuo nel **medesimo ciclo produttivo** che lo ha originato
- b) Utilizzo del residuo in un **ciclo di produzione diverso** da quello in cui è originato

Per la dimostrazione di tale presupposto il produttore del residuo eventuali utilizzatori/intermediari possono avvalersi di **RAPPORTI O IMPEGNI CONTRATTUALI (Art. 5, comma 4)**, tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori e/o di una **SCHEMA TECNICA (Art. 5, comma 5)**, contenete le informazioni di cui all'All. 2 del DM 264/2016

SCHEDA TECNICA

La certezza dell'utilizzo è dimostrata con la compilazione della scheda tecnica identificativa del sottoprodotto.

La scheda riporta le informazioni indicate nel modello riportato nell'allegato 2 al decreto e deve identificare:

- **L'impianto di produzione;**
- le **caratteristiche del sottoprodotto**, comprese quelle relative alla conformità, al processo di destinazione e allo specifico impiego in cui è destinato;
- **l'impianto** o **l'attività di destinazione;**
- le **modalità di gestione** (raccolta, tempistiche di deposito e trasporto fino all'impiego definitive).

Nell'ipotesi in cui un operatore intenda avvalersi delle schede tecniche a supporto della qualifica come sottoprodotto di un residuo, è necessario procedere alla loro **vidimazione presso la CCIAA competente**, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all'art. 190 D.lgs 152/2006.



Forlì-Cesena

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

- In caso di cessione del sottoprodotto, la conformità a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di un' apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2 (**art. 7 comma 2**)
- Come la scheda tecnica, tale dichiarazione deve essere rielaborata in caso di modifiche sostanziali del ciclo produttivo o della destinazione che comportino la necessità di modificare le dichiarazioni rese.



Forlì-Cesena

ELENCO SOTTOPRODOTTI

www.elencosottoprodotti.it

PRINCIPI

L'istituzione dell'elenco non rappresenta un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

FINALITÀ

L'obiettivo previsto dal Regolamento è quello di creare un contenitore delle generalità degli operatori interessati a cedere o acquisire residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell'ambito della loro attività, con finalità conoscitive e di mera facilitazione degli scambi.

CHI SI ISCRIVE

Ad iscriversi sono le unità locali di imprese che producono o riutilizzano sottoprodotti.

COME CI SI ISCRIVE

L'accesso alla scrivania telematica, dal sito www.elencosottoprodotti.it, deve essere effettuato mediante dispositivo contenente firma digitale intestate al legale rappresentante dell'impresa.



Forlì-Cesena



Forlì-Cesena

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Roberta Vitali

Servizio Ambiente e Sicurezza
CNA Forlì – Cesena

CONTATTI

roberta.vitali@cnafc.it